

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA SCARPATA IN PROSSIMITA' DEL CAMPO DI CALCIO IN LOC. GIOVI.

Con provvedimento dirigenziale n. 2545 del 05/10/2026, stante la possibilità prevista dal MIT (circolare n. 298/2023) e da Anac (parere n. 13/2024) e nel rispetto dei principi fondamentali del DLgs 36/2023, è stato stabilito di attivare una procedura aperta sottosoglia comunitaria, in modalità telematica, per l'appalto dell'intervento in oggetto, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 c. 4 e 108 c. 1 medesimo DLgs 36/2023.

Il presente disciplinare (unitamente al bando di gara) costituisce *lex specialis* di gara; ai sensi dell'art. 82 c. 2 del DLgs 36/2023, le disposizioni ivi contenute hanno prevalenza su ogni eventuale prescrizione difforme contenuta nel capitolato speciale di appalto e negli altri atti progettuali e di gara.

1. ELEMENTI DELL'APPALTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E INFORMAZIONI:

- **OGGETTO:** l'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti lavori necessari per la stabilizzazione di una frana sviluppatasi sulla scarpata in prossimità del campo da calcio e del centro C.A.S. in località Giovi: consolidamento del terreno lungo la linea di distacco della frana, attraverso la realizzazione di fondazioni profonde a contenimento del piazzale antistante gli spogliatoi del limitrofo campo da calcio; riqualificazione del suddetto piazzale, attraverso la pulizia e lo sgombero del materiale accumulato nel corso degli ultimi anni e la realizzazione di un nuovo manto di usura a servizio delle attività del C.A.S. e del campo sportivo.

- **CIG:** (indicato nella piattaforma START).

- **CUP:** B18E23000210005.

- **CPV:** 45111230-9 (lavori di stabilizzazione del terreno).

- **LUOGO DI ESECUZIONE:** Arezzo, Loc. Giovi.

- **DOCUMENTAZIONE:** il progetto e gli altri elaborati di gara sono disponibili al seguente link: <https://start.toscana.it>. Costituisce, altresì, parte integrante della suddetta documentazione di gara l'Informativa privacy, il Patto integrità (disponibili sulla piattaforma START), nonché il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del DLgs 165/01" (non materialmente allegato) ed il Codice di comportamento adottato dalla S.A. (reperibile al link <https://www.comune.arezzo.it/statutieregolamenti/codice-comportamento-del-comune-arezzo>), le cui disposizioni sono estese ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune.

L'O.E. partecipando alla gara accetta le disposizioni contenute nei documenti sopra richiamati. In merito al "Patto di integrità" se ne chiede espressa sottoscrizione per accettazione ad opera del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, come più avanti disciplinato.

- Per la partecipazione al presente appalto, **NON È PREVISTO IL SOPRALLUOGO** obbligatorio delle aree oggetto dei lavori, data la facilità di reperire informazioni dagli elaborati progettuali e dagli strumenti di geolocalizzazione facilmente utilizzabili.

- **PIATTAFORMA START:** la procedura si svolge esclusivamente in modalità telematica mediante piattaforma Start della Regione Toscana. Si richiamano le “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Sito e Riferimenti - Progetto.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del DLgs 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’art. 1176, c. 2, Codice Civile. La S.A. non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’O.E., da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo O.E. per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’O.E. in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto da questo richiamato.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la S.A. può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sulla piattaforma stessa ovvero sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.regione.toscana.it/profilo-committente> nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La S.A. si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’O.E., non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione nonché il rispetto dei principi di trasparenza. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell’ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'O.E. e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al D.M. Industria, Commercio e Artigianato 591/1993 tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'O.E.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

- **DOTAZIONI TECNICHE:** Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni O.E. deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

- 1.a - disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- 1.b - disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- 1.c - avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'O.E. transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- 1.d - avere da parte del legale rappresentante dell'O.E. (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

- **QUANTITATIVO DELL'APPALTO:**

importo dell'appalto, a base d'asta, **€ 229.384,25**, di cui **€ 213.952,18 per lavori** soggetti a ribasso ed **€ 15.432,07 per oneri per la sicurezza** non soggetti a ribasso.

Il **costo della manodopera**, incluso negli importi sopra indicati, stimato dalla S.A., determinato ai sensi dell'art. 41, cc. 13 e 14 DLgs 36/2023, risulta pari a complessivi **€ 25.353,57** (come specificato nel documento "Incidenza della Manodopera" del progetto esecutivo).

Ai sensi dell'art. 11 c. 2 e dell'art. 41 c. 13 del DLgs 36/2023, il Contratto Collettivo (CCNL) applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto è quello degli operai dipendenti imprese edili ed affini. Ai sensi dell'art. 3 c. 2 dell'Allegato I.01 al citato DLgs, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti i CCNL classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Ai fini dell'art. 14 del DLgs 36/2023, il **valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 275.261,10** comprendente l'importo delle opere, gli oneri della sicurezza, l'opzione del c.d. "*quinto d'obbligo* (art. 120 c. 9 DLgs 36/2023), tutti al netto di IVA. Non sono previste opzioni o rinnovi.

Si precisa che:

- * il costo della manodopera risulta incompressibile; esso deve essere inserito nel modulo dell'offerta economica. Resta ferma la possibilità per l'O.E. di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;

- * gli OO.EE. dovranno altresì indicare nell'offerta economica gli oneri sostenuti per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del DLgs 81/08 e imputati allo specifico all'appalto. Per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex legge sostenuti dall'O.E. per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze;

- * ai sensi dell'art. 11 c. 4 del DLgs 36/2023, gli OO.EE. possono indicare un differente CCNL applicato, purché garantisca le stesse tutele di quello indicato dalla S.A., in questi casi, prima di procedere all'aggiudicazione la S.A. acquisisce la dichiarazione con la quale l'O.E. individuato si impegna ad applicare il CCNL e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità previste per la valutazione delle offerte anomale, come indicato nel successivo Punto 3.1.

- **CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI:** qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino variazioni del costo dell'opera – in aumento o in diminuzione – nella misura prevista dall'art. 60 c. 2 lett. a) del DLgs 36/2023, trova applicazione la clausola di revisione prezzi prevista al citato articolo, nella misura ivi prevista da applicare alle prestazioni da eseguire. Per le modalità applicative si richiama la disciplina dell'Allegato II.2-bis al medesimo DLgs, nonché le previsioni di cui all'art. 28 del CSA.

Ai sensi dell'art. 9 del Codice, nel caso in cui sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante

l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci "Imprevisti e arrotondamenti" e, se necessario, anche sulle economie derivanti da ribasso d'asta.

- **UNICO LOTTO:** ai sensi dell'art. 58 c. 2 del DLgs 36/2023, l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilazione dei tempi e duplicazione dell'attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del DLgs 36/2023.

- **GARANZIA PROVVISORIA:** ai sensi dell'art. 53 c. 1 del DLgs 36/2023, per la partecipazione alla presente procedura **NON è richiesta la garanzia provvisoria.**

- **TERMINE DI ESECUZIONE:** il termine per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è di **giorni 136**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. La S.A. si riserva di procedere all'esecuzione in via d'urgenza, considerata la necessità di ridurre le situazioni di pericolo a persone e cose (ai sensi dell'art. 17, c. 9 DLgs 36/2023).

- **MODALITÀ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO:** a **misura**. Si richiamano, in particolare, gli artt. 3 e 18 del CSA.

- **CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:** i lavori sono classificati come specificato nella seguente tabella:

	Cat.	Class.	Importo €	% sul totale	Qualificazione obbligatoria	Indicazioni speciali	
						prevalente o scorporabile	altro
Opere strutturali speciali	OS21	I	143.803,38	63%	Sì	PREVALENTE	Ammesso subappalto nei limiti del 50%
Strade, autostrade, ponti, ecc.	OG3	I	85 580,87	37%	SI	SCORPORABILE	Interamente subappaltabile
TOTALE LAVORI			229.384,25	100%			

Si precisa che le lavorazioni relative alla cat. scorporabile **OG3 NON possono essere eseguite direttamente dall'appaltatore in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente**, se privo della relativa adeguata qualificazione. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo oppure mediante avvalimento, **non possieda i requisiti di qualificazione per la predetta categoria**, deve obbligatoriamente **indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della predetta categoria scorporabile**. Il subappalto cd. qualificante o necessario, in fase esecutiva, potrà essere autorizzato solo a favore di soggetti in possesso di idonei requisiti. Ai sensi dell'art. 30, c. 1 dell'allegato II.12 al Codice, **i requisiti relativi alla suddetta categoria scorporabile non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente** e concorrono all'importo della stessa ai fini della relativa qualificazione. Le relative lavorazioni sono comunque interamente subappaltabili ad imprese in possesso delle specifiche qualificazioni.

- **SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE:** possono partecipare alla gara gli OO.EE. previsti all'art. 65 del DLgs 36/2023, in possesso dei requisiti di seguito indicati, precisando che la S.A. verificherà il possesso dei requisiti di ordine generale/professionale/speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'O.E. (FVOE), il

quale è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Amministrazione comunale:

1) requisiti di ordine generale = non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dagli artt. 94-98 DLgs 36/2023, né in alcuna causa che comporti il divieto di contrattare con la P.A. (inclusa l'iscrizione nella White List, in seguito richiamata). In particolare:

- * le circostanze di cui all'art. 94 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 è accertata previo contraddittorio con l'O.E.;

- * costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. 68/1999, oltre che ai sensi dell'art. 94, c. 5, lett. b), del Codice;

- * sono esclusi dalla gara gli O.E. che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, c. 16-ter, del DLgs 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la S.A. negli ultimi tre anni;

- * costituisce causa di esclusione dalla gara il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di Integrità (allegato tra i documenti di gara e che il concorrente accetta mediante sottoscrizione ed inserimento in procedura del modello predisposto dalla S.A.), ai sensi dell'art. 1, c. 17 L. 190/2012;

- * **WHITE LIST** = trattandosi di appalto con attività rientranti in quelle a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 - c. 53 della L. 190/2012, gli OO.EE. devono inoltre possedere, entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, **a pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List "elenco iscritti") istituito presso la Prefettura della Provincia in cui è situata la propria sede legale (oppure presso l'Anagrafe Antimafia degli Esecutori - istituita dall'art. 30 del D.L. 189/2016, convertito dalla L. 229/2016). In alternativa alla suddetta iscrizione il concorrente può essere ammesso alla procedura di gara qualora dichiari e dimostri, con apposita documentazione, di aver presentato la **domanda di rinnovo** della suddetta iscrizione nell'elenco, nei termini prescritti.

Il requisito di iscrizione nella White List, in quanto requisito di idoneità morale (al pari di tutti gli altri requisiti di cui all'art. 94 DLgs 36/2023), **deve essere posseduto DA OGNI SOGGETTO CONCORRENTE, sia in forma singola, sia da parte di tutti i soggetti aggregati.**

Si precisa che, in caso di:

- * **consorzio stabile**, non è ammesso c.d. *cumulo alla rinfusa* in ordine a tale requisito;

- * **consorzio che esegue tramite consorziata**, il requisito deve essere posseduto anche dalla consorziata esecutrice;

- * **avalimento**, il predetto requisito deve essere posseduto anche dall'ausiliaria;

- * **subappalto/subaffidamento** di taluna delle attività di cui all'art. 1, c. 53 della L. 190/2012, il requisito deve essere posseduto anche dal subappaltatore/subfornitore.

- * **Self cleaning** = l'O.E. che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d.

self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'O.E. non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la S.A. ne comunica le ragioni all'O.E. Non può avvalersi del *self cleaning* l'O.E. escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un RTI/Consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 DLgs 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

2) requisiti di idoneità professionale =iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara che risultino espressamente riportate tra le attività del concorrente. Per l'O.E. di altro stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

3) requisiti speciali di qualificazione =

* per cat. **prevalente**, **ESCLUSIVAMENTE** **attestazione SOA**, in corso di validità, in cat. **OS21 - class. I** (o superiore), trattandosi di categoria prevalente nell'ambito di un appalto il cui importo complessivo richiede che l'O.E. sia qualificato ai sensi dell'art. 100 c. 4 del Codice;

* per cat. **scorporabile: attestazione SOA**, in corso di validità, in cat. **OG3 - class. I** (o superiore), **ovvero** possesso dei **requisiti di cui all'art. 28**, comma 1, lettere a), b) e c) dell'allegato II.12 al Codice, da autocertificare mediante compilazione dell'apposito **Mod. "REQUISITI ART. 28 ALL II.12 DLGS 36/2023"** messo a disposizione dalla S.A. (in particolare: lavori analoghi eseguiti in forma diretta, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo, comprensivo dei costi della sicurezza, non inferiore a quello della cat. OG3; costo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; possesso di adeguata attrezzatura tecnica). La S.A. verifica il possesso del requisito di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'O.E. è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della S.A. e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Si richiama l'attenzione sul sistema della c.d. patente a punti, di cui oltre.

* * *

Gli OO.EE. possono partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI) o Consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, con le modalità e ai sensi dell'art. 68 del DLgs 36/2023. È ammessa la partecipazione anche in forma di aggregazioni di retisti e GEIE: in tal caso si applica la disciplina prevista per i RTI/Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti.

In caso di **RTI/Consorzio ordinario di concorrenti**, ciascun membro dell'operatore riunito dovrà specificare il **ruolo ricoperto** (mandatario o mandante) e indicare la propria **quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione** per ogni categoria, prevalente e/o scorporabile, ai sensi dell'art. 30, c. 2 dell'All. II.12 al DLgs 36/2023.

I **Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c) e d)** DLgs 36/2023 sono tenuti a **indicare per quale/i consorziata/e il Consorzio concorre**. È **vietato**, ai consorziati designati dal Consorzio, di **indicare a loro volta**, a cascata, **un altro soggetto** per l'esecuzione. Qualora il **consorziato** designato **sia un consorzio di cui all'art. 65 c. 2 lett. b) e c)**, è tenuto anch'esso a **indicare**, in sede di offerta, **i consorziati per i quali concorre**.

In caso di partecipazione i **Consorzi ex art. 65, c. 2, lett. b), c) e d)** DLgs 36/2023, i requisiti di ordine generale sono posseduti sia dal Consorzio che dalle consorziate designate.

Ai sensi dell'art. 67 DLgs 36/2023, i **Consorzi Stabili** (art. 65 c. 2 lett. d) possono, in alternativa:

- * **eseguire** i lavori **tramite la/e consorziata/e** indicata/e che dovrà/anno essere **in possesso di qualificazione adeguata alla corrispondente quota di esecuzione** assegnata dal Consorzio mediante requisiti posseduti in proprio o, eventualmente, in avvalimento ex art. 104 del DLgs 36/2023;

- * **eseguire** le prestazioni **con la propria struttura** e, in tal caso, i requisiti posseduti in proprio dal consorzio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate.

Per i **Consorzi Stabili**, i **requisiti generali** di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti **sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti**.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Le **aggregazioni di retisti** di cui all'articolo 65, c. 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i RTI in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la **rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la **rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la **rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla gara deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ai sensi degli art. 68, c. 14, e 67, c. 4, del DLgs 36/2023:

- la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un RTI/Consorzio/aggregazione di retisti, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in RTI/Consorzio/aggregazione di retisti, **determina l'esclusione** dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, c. 1, lett. d), sempre che l'O.E. non dimostri, **entro 7 giorni dalla comunicazione della S.A.**, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, allegando la documentazione a comprova; si evidenzia che tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente, **determina l'esclusione** del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, c. 1, lett. d), sempre che l'O.E. non dimostri entro 7 giorni dalla comunicazione della S.A., che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97, allegando la documentazione a comprova.

Le **imprese in concordato preventivo con continuità aziendale**, possono concorrere anche in RTI, sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

- INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI RTI, CONSORZI ORDINARI, CONSORZI LETT. B) E C), ALTRE FORME DI AGGREGAZIONE: I soggetti di cui all'articolo 65 c. 2, lettera b), c), e), f) g) e h), del Codice devono possedere i requisiti nei termini di seguito indicati, precisando che alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i RTI:

* Requisiti di ordine generale = devono essere posseduti da tutti i componenti l'O.E. concorrente; nel caso di consorzi lett. b), c), anche dal consorziato esecutore;

* Requisiti di idoneità professionale = in relazione all'iscrizione al Registro Imprese/Albo Imprese artigiane/Registro professionale, devono essere posseduti da tutti i componenti l'O.E. concorrente (da ciascun componente del RTI/consorzio/GEIE, anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica; dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori);

*Requisiti di qualificazione = devono essere soddisfatti dal RTI/consorzio/GEIE, anche da costituire, nel suo complesso. Ai consorzi lett. b), c) si applicano le previsioni di cui all'art. 67 del Codice (utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono). Nel caso in cui un RTI o consorzio (nelle ipotesi di cui all'art. 97, c. 3 DLgs 36/2023) abbia estromesso o sostituito un componente o un consorziato (esecutore/prestatore di requisiti) poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

- **SUBAPPALTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO "A CASCATA"**: sulle quote di lavorazioni subappaltabili, si richiama quanto sopra disciplinato. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del DLgs

36/2023. Si ricorda che ai sensi dell'art. 119, c. 2, penultimo capoverso, DLgs 36/2023, i contratti di subappalto sono stipulati, in **misura non inferiore al 20%** delle prestazioni subappaltabili, **con piccole e medie imprese**, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli OO.EE. possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Non è ammesso il subappalto cd. "a cascata" di cui all'art. 119 c. 17, per le seguenti ragioni: garantire maggiori controlli sul luogo di lavoro e un'effettiva tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori; garantire e rafforzare il controllo delle attività di cantiere, evitando ulteriori parcellizzazioni che potrebbero esporre la S.A. al rischio concreto di infiltrazioni criminali; data la tipologia di lavorazioni incluse nell'appalto, garantire la continuità di esecuzione rispetto alla durata del cantiere, evitando di comprometterle a causa della frammentazione degli esecutori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della S.A. dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

- **AVVALIMENTO**: il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più OO.EE. ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale sopra individuati.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano, in modo compiuto e esauriente, le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

*** Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale (inclusa iscrizione su "White list") e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.**

* Ai sensi dell'**art. 372, c. 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del suddetto Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 medesimo Codice, **è sempre necessario l'avvalimento** dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

a) **possedere** i requisiti di partecipazione sopra richiamati e dichiararli in un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) **impegnarsi**, verso il concorrente che si avvale e verso la S.A., a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Per la documentazione da allegare in sede di gara, si richiama quanto disciplinato al successivo Punto A.6 della Sez. 2.

Qualora per l'ausiliario **sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale**, il concorrente **sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della S.A. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una **falsa dichiarazione sul possesso del requisito di partecipazione**, la S.A. procede a **segnalare all'ANAC il comportamento** tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96 c. 15, del DLgs 36/2023. L'O.E. può **indicare un altro ausiliario nel termine di 7 giorni** (decorrenti dal ricevimento della richiesta della S.A.), pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

- **PATENTE A CREDITI EDILIZIA ("PATENTE A PUNTI")**: in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29, c. 19 D.L. 19/2024 (convertito nella L. 56/2024) che ha modificato l'art. 27 DLgs 81/2008, l'O.E. che si aggiudicherà l'appalto, in possesso di attestazione di qualificazione SOA in classifica inferiore alla III, dovrà essere in regola con la normativa relativa alla c.d. patente a punti (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). Pertanto, in sede di partecipazione alla procedura di gara, l'O.E. conferma di non essere soggetto alla causa di esclusione di cui all'art. 27, c. 11 DLgs 81/2008.

Questa S.A. prima della stipula del contratto, verificherà il rispetto, da parte dell'aggiudicatario, della normativa relativa alla c.d. patente a punti.

- **PARI OPPORTUNITÀ, INCLUSIONE LAVORATIVA E CAM**: ai sensi degli artt. 57 e 102 del Codice nonché dell'art. 1 del relativo Allegato II.3, gli OO.EE. partecipanti sono tenuti a garantire:

* l'applicazione del CCNL e territoriale di settore di cui alla Sez. 1 del presente Disciplinare di gara, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Nel caso in cui il concorrente applichi un CCNL diverso da quello indicato dalla S.A., può anticipare nell'offerta economica la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art.11, c. 4 del Codice. La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione;

* le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa, fornendo le dichiarazioni e – se del caso – la documentazione prevista al successivo Punto A.1 quater) e impegnandosi a rispettare le seguenti quote di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali è così disposta:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile (età inferiore a 36 anni);
- una quota pari al 15% di occupazione femminile.

Trovano, inoltre, applicazione i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 05/08/2024 (G.U. n. 197/2023-in vigore dal 21/12/2024) - CAM Strade. In particolare, per il rispetto della normativa vigente in merito ai CAM, sarà necessario da parte dell'O.E. produrre idonea dichiarazione di impegno ad ottemperare agli obblighi previsti al citato D.M. Si richiama la "Relazione illustrativa CAM" allegata al progetto esecutivo.

Per tutti i suddetti impegni, si rimanda al successivo Punto A.1 quater) della Sez. 2 del presente Disciplinare.

- **MODIFICHE CONTRATTUALI**: sono ammesse le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120 del DLgs 36/2023 e del CSA (art. 26). In particolare si specifica che, ai sensi del c. 9 del suddetto art. 120 e dell'art. 27 del CSA, la S.A., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del

quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

- **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** l'appalto è aggiudicato in base al criterio del **prezzo più basso** (ex art. 108 c. 1 del DLgs 36/2023), espresso nella forma del **ribasso percentuale**, con applicazione dell'**esclusione automatica delle offerte** che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (art. 54 DLgs 36/2023). Sarà utilizzato il **Metodo A** per l'individuazione delle offerte anomale, di cui all'Allegato II.2 al DLgs 36/2023. La S.A. si riserva, in ogni caso, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

- **INVERSIONE PROCEDIMENTALE:** ai sensi dell'art. 107 c. 3 del DLgs 36/2023, la S.A. procederà ad esaminare le offerte utilizzando il sistema della c.d. *inversione procedimentale*, ovvero, valutando le offerte economiche di tutti i concorrenti, determinando la graduatoria provvisoria e verificando la documentazione amministrativa del solo O.E. risultante al primo posto in detta graduatoria.

- **FINANZIAMENTO:** l'importo complessivo dell'intervento è finanziato con contributi regionali vincolati.

- **ANTICIPAZIONE:** ai sensi dell'art. 125 DLgs 36/2023 e come previsto all'art. 17 del CSA, è prevista un'anticipazione dell'importo contrattuale, nella misura del 20%, subordinata alla costituzione di apposita garanzia fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma di esecuzione del contratto; essa sarà corrisposta entro 15 gg. dall'effettivo inizio dei lavori.

- **PREMIO DI ACCELERAZIONE:** ai sensi dell'art. 126 c. 2 del DLgs 36/2023, è riconosciuto all'appaltatore, qualora i lavori siano ultimati in anticipo rispetto al termine prescritto, un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, determinato nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Data la natura e la durata stimata dei lavori, non sono previsti scaglioni temporali o soglie prestazionali progressive. Il premio sarà riconosciuto nei limiti delle risorse stanziati quali "imprevisti" nel Q.E., nonché del 50% delle economie derivanti dai ribassi d'asta. Lo stesso sarà erogato previo accertamento dell'esecuzione dei lavori in maniera conforme alle obbligazioni assunte, in sede di approvazione del certificato di collaudo.

- **QUESITI, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI:** le richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate esclusivamente attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://start.toscana.it>. La S.A. garantisce una **risposta** esclusivamente alle **richieste di chiarimenti che perverranno entro e non oltre il giorno 19/10/2026**. Le risposte ai quesiti saranno rese tempestivamente, tramite la medesima funzione al concorrente e, garantendo l'anonimato del mittente, a tutti i concorrenti nella sezione "chiarimenti". La S.A. non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Il sistema telematico di acquisti online Start utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

La S.A. utilizzerà per le comunicazioni di cui all'art. 90 c. 1 del DLgs 36/2023 l'indirizzo PEC che il concorrente avrà fornito in sede di registrazione al sistema informatico Start. Laddove il concorrente abbia sede in un Paese terzo, che non utilizza la PEC per le comunicazioni ufficiali, è tenuto a comunicarlo a questa S.A. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti del proprio indirizzo PEC. In assenza di tale comunicazione, l'Amministrazione e il Gestore non saranno responsabili della mancata ricezione delle comunicazioni medesime.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le e-mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica.

In caso di RTI, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli OO.EE. raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) DLgs 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

2. TERMINE E MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTE: il termine perentorio per la presentazione delle offerte è fissato per le **ore 10,00 del giorno 23/10/2026**. Le offerte devono essere presentate, esclusivamente in modalità telematica attraverso il Sistema Acquisti on-line Comune Arezzo, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: <https://start.toscana.it>

Entro il suddetto termine perentorio dovrà essere inserita nel sistema telematico, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A) **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** di cui ai successivi Punti A.1), A.1bis), A.1ter), A.1quater), A.2), nonché – se del caso -A.3), A.4), A.5) e A.6), firmate digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente (come specificato più oltre).

B) **OFFERTA ECONOMICA** costituita dai documenti di cui al successivo Punto B, firmati digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente (come specificato più oltre).

La documentazione deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 185 e 19 DPR 445/2000.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà la non ammissione alla gara, ove tale inosservanza sia tale da fare ritenere che sia stato violato il principio di segretezza dell'offerta ovvero nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno preferibilmente essere in uno dei seguenti formati, per garantirne la lettura, la trasmissione e l'affidabilità nella conservazione:

- PDF, RTF per documenti di testo e/o tabelle

- PDF, JPG per le immagini.

La S.A. non assume responsabilità della eventuale non leggibilità dei documenti in formati diversi da quelli suggeriti. Il rispetto del termine di presentazione delle offerte, rimane ad esclusivo rischio del mittente. Nel caso occorra effettuare delle modifiche ai documenti generati in automatico dal sistema sulla base di form online (es. domanda di partecipazione, offerta economica), è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on-line e generare un nuovo documento.

La presentazione delle offerte è completata quando il concorrente visualizza il messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

La sottoscrizione della documentazione deve essere effettuata con firma digitale, nel seguente modo:

- in caso di **impresa singola**, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa (allegando la relativa procura);
- in caso di **RTI, consorzi ordinari o GEIE già costituiti**, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria (per RTI) oppure dal legale rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE;
- in caso di **RTI o consorzi ordinari non ancora costituiti**, dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa componente il costituendo RTI o consorzio;
- nel caso di **consorzio di cooperative o di imprese artigiane o di consorzio stabile**, dal titolare/legale rappresentante o procuratore del consorzio medesimo;
- in caso di **GEIE**, trova applicazione la disciplina prevista per i RTI per quanto compatibile
- nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd rete soggetto), ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater del D.L. 5/2009, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'O.E. che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd rete contratto), ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater del D.L. 5/2009, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'O.E. che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal L.R. dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del RTI da costituirsi, dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Si richiamano le specifiche disposizioni di firma previste per alcuni modelli e di seguito specificate.

A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

A.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'OO.EE. e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE di cui al successivo punto A.2).

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come detto sopra, dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare i form on line:

“forma di partecipazione/dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta); “modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione dell'offerta);

- scaricare sul proprio PC il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema e inserirlo nell'apposito spazio previsto.

L'O.E. deve indicare nel form on line “forma di partecipazione/dati identificativi” i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al c. 3 dell'art. 94 DLgs 36/2023.

Qualora trattasi di OPERATORE RIUNITO (raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, altro):

- la mandataria dovrà compilare, per sé e per ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”. I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate;
- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”:

1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
 2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da ciascuno dei membri dell'operatore riunito;
 3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
- ognuno dei membri dell'O.E. riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad essi riferita.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'O.E. indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE GIÀ COSTITUITI deve essere, inoltre, prodotto ed inserito nell'apposito spazio, da parte dell'O.E. indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

- l'atto costitutivo tramite mandato collettivo speciale, contenente quanto richiesto dall'art. 68 c. 5, 6 e 7 del DLgs 36/2023, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata da notaio; l'atto costitutivo deve essere allegato nel sistema in formato elettronico, firmato digitalmente oppure mediante scansione del documento cartaceo debitamente firmato.

Nel caso in cui l'O.E. partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 65 c. 2 lett. b), lett. c) e d) DLgs 36/2023, deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio;
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

Ai sensi dell'art. 68 c. 1 DLgs 36/2023, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65 c. 2, lettere e) ed f), anche se NON ANCORA COSTITUITI.

A.1bis) - IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente **allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.**

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno di una dichiarazione che ne attesta l'uso esclusivamente per la gara di cui trattasi e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Il documento a comprova dell'avvenuto versamento dell'imposta dovrà essere caricato a sistema nell'apposito spazio appositamente creato all'interno della documentazione amministrativa.

Il mancato assolvimento dell'imposta non comporterà esclusione né sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, del DLgs 36/2023, ma seguirà il percorso di regolarizzazione previsto dalla normativa fiscale.

A.1ter) - PATTO DI INTEGRITÀ, messo a disposizione dalla S.A. (allegato su Start), contenente le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (L. 190/2012, Piano Nazionale Anticorruzione di ANAC, vigente PTPC del Comune di Arezzo, DPR 62/2013 e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo), che il concorrente dichiara di accettare firmando digitalmente il suddetto documento e, successivamente, inserendolo nell'apposito spazio della piattaforma. Il documento deve essere sottoscritto digitalmente con le modalità sopra dette, specificando che, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva e di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, lo stesso deve essere sottoscritto anche da tutte le raggruppate e/o dal consorzio medesimo e dalla consorziata indicata quale esecutrice.

A.1quater) – DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE (MODALITÀ PARTECIPAZIONE, SUBAPPALTO, AMMINISTRATORI DI FATTO, TITOLARE EFFETTIVO, PATENTE A CREDITI, CONFLITTO INTERESSI, TUTELA DEL LAVORO, INCLUSIONE PERSONE DISABILI O SVANTAGGIATE, PARITÀ DI GENERE/GENERAZIONALE E C.A.M.)

il legale rappresentante dell'O.E. concorrente (ovvero di ciascun O.E. in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, ancorché già costituito, nonché le consorziate indicate quali esecutrici), deve rendere TUTTE le specifiche dichiarazioni, utilizzando il modello predisposto dalla S.A.; in particolare:

- di non partecipare alla gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio). Se l'O.E. dichiara di partecipare in più di una forma, **si impegna a fornire, entro 7 giorni** naturali e consecutivi dalla richiesta della S.A., idonee dichiarazioni/documentazione atte a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- ulteriori dichiarazioni sulle modalità di partecipazione e ricorso al subappalto (anche qualificante, in riferimento alla cat. scorporabile OG3);
- il/i nominativo/vi del/degli amministratore/i di fatto, sottoposti all'accertamento circa il possesso dei requisiti d'ordine generale e che sono inclusi tra i soggetti indicati nell'art. 94 c. 3 DLgs 36/2023 per cui sono rese le dichiarazioni della Parte III lettera A del DGUE come di seguito specificato;
- in ottemperanza alle disposizioni di cui al DLgs 231/2007 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23.12.2009 (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio), il/i nominativo/vi del/dei titolare/i effettivo/i. Qualora il "titolare effettivo" sia diverso dal legale rappresentante, occorrerà ALLEGARE copia del documento di identità e del codice fiscale di tale soggetto;

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO = ai sensi del DLgs 231/2007 e del DLgs 125/2019, vi sono tre criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

- * criterio dell'assetto proprietario: il titolare/i effettivo/i è individuata nella persona o nelle persone che detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
- * criterio del controllo: sulla base di questo criterio il titolare effettivo è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli *shareholders*;
- * criterio residuale: se non sono stati individuabili titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

- iscrizione all'elenco White List;
- dichiarazione in merito all'assenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 16 DLgs 36/2023 (che fa rinvio all'art. 7 DPR n. 62/2013);

Al fine di consentire una consapevole dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi, si specifica che i nominativi del personale che ha concorso alla redazione dei documenti di gara sono individuabili nella documentazione progettuale e nel presente disciplinare, si indicano di seguito:

RUP: Ing. Serena Chieli (dipendente comunale);

Progettista e D.L.: Studio DPC Ingegneria Srl, P.I. 02493920512 (Ingg. Luca Peruzzi e Rachele Calzolari);

CSPE: Ing. Rachele Calzolari dello Studio DPC Ingegneria Srl;

Verificatore progetto: Ing. Serena Chieli (RUP);

Dirigente Progetto Centrale Unica Appalti: avv. Francesco Dell'Anna (dipendente comunale).

• specifici dichiarazioni/impegni in materia di tutela del lavoro, inclusione persone disabili o svantaggiate, parità di genere/generazionale e C.A.M., precisando – in particolare - che:

- 1) se l'O.E. occupa **oltre 50 dipendenti** produce, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo n. 198/2006 con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità. In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, ogni componente del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE deve produrre il predetto Rapporto. In caso di Consorzi, il suddetto Rapporto dovrà essere prodotto sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere. Copia del predetto rapporto è inserito nell'apposito spazio presente su START;
- 2) se l'O.E. occupa un **numero di dipendenti compreso tra 15 e 50** si impegna a produrre a questa S.A., **entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto di appalto** (qualora aggiudicatario): una **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile. La predetta relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità; una **dichiarazione** che dovrà contestualmente essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, accompagnata da una **specificata relazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla L 68/1999** e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Si precisa che la mancata produzione della documentazione sopra richiamata, comporta l'applicazione della penale giornaliera, nella misura indicata nel CSA per ritardi nell'esecuzione dei lavori.
- 3) se l'O.E. occupa un **numero di dipendenti inferiore a 15 NON** è tenuto agli obblighi di cui sopra;
- 4) tutti gli OO.EE. (**indipendentemente dal numero dei dipendenti**) devono assumere l'impegno di rispettare una quota pari almeno al 30% per l'occupazione giovanile e del 15% per l'occupazione femminile, qualora nel corso dello svolgimento della commessa si rendesse necessario (per l'esecuzione del contratto, o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali) assumere personale. Si precisa che il mancato rispetto degli impegni sopra richiamati, comporta l'applicazione della penale, nella misura indicata nel CSA per ritardi nell'esecuzione dei lavori, per ogni punto percentuale non rispettato;
- 5) assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/1999;
- 6) impegno a garantire l'applicazione del CCNL e territoriale di settore di cui alla Sez. 1 del presente Disciplinare di gara, oppure altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto (fornendo la specifica dichiarazione di equivalenza);

- 7) rispetto della normativa vigente in materia di CAM (Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione - Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement – PANGPP – Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, di cui al D.M. 05/08/2024 (G.U. n. 197/2023 - in vigore dal 21/12/2024), dovranno assumere appositi impegni in relazione alle modalità esecutive indicate nella "Relazione Illustrativa CAM" del progetto esecutivo.

A.2 - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), da compilare nel form generato dal sistema telematico, firmare digitalmente e inserire nello spazio appositamente previsto. Si precisa quanto segue:

* le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, cc. 1 e 2, del Codice sono rese in relazione a tutti i soggetti indicati al c. 3;

* le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, c. 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese in relazione ai soggetti di cui al punto precedente;

* le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'O.E.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, c. 1, lett. a) del Codice, commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, c. 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' art. 98, c. 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'O.E. dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'O.E. adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'O.E. omette di comunicare alla S.A. la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la S.A. ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

* nella Parte II: Informazioni sull'O.E., nel riquadro "Registrazione in elenchi ufficiali", deve essere indicato il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell'articolo 100 del Codice.

* nella Parte IV:

- Sez. A - “Iscrizione in un registro commerciale”, devono essere indicati i dati relativi all'iscrizione al registro delle imprese presso la competente CCIAA (per le imprese operanti in Italia);
- **per i lavori in OG3, per i quali non si è in possesso di SOA (art. 28 dell'allegato II.12 al Codice)** devono essere compilate: Sez. B – “Altri requisiti economici o finanziari”, indicando il costo sostenuto per il personale dipendente; Sez. C – “Per gli appalti di lavori: esecuzione di lavori del tipo specificato”, indicando lavori analoghi eseguiti in forma diretta - nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; Sez. C – “Strumenti stabilimenti e attrezzature tecniche”, indicando l'adeguata attrezzatura tecnica posseduta. **In alternativa, dovranno essere fornite le suddette dichiarazioni sostitutive presentando l'apposito Mod. “REQUISITI ART. 28 ALL II.12 DLGS 36/2023”.**

Indicazioni di START, in merito alla compilazione del DGUE elettronico

Nel caso di partecipazione in forma di consorzio ordinario, raggruppamento temporaneo, GEIE, rete d'impresa, il sistema START prevede la compilazione del questionario on line per ciascun membro dell'operatore riunito (il sistema gestisce il DGUE elettronico allo stesso modo della domanda di partecipazione) da parte della mandataria/capogruppo o da parte delle mandanti stesse.

Il sistema START genera automaticamente la richiesta amministrativa del DGUE elettronico, oltre che per il concorrente, anche per la/le impresa/e ausiliaria/e e, nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane, anche per la/le consorziata/e esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti.

In caso di avvalimento oppure nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane, il sistema START prevede che la compilazione del DGUE elettronico per l'impresa ausiliaria o consorziata possa esser fatta dal concorrente partecipante o direttamente dalla ausiliaria e della consorziata.

Si ricorda inoltre che nel caso di partecipazione in forma di RTI nel quale uno dei membri è un consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane, nell'attuale versione di START non è prevista la compilazione del questionario on line per le consorziate esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti: in questo caso la mandataria del RTI deve inserire nell'apposito spazio creato dalla S.A. su START il DGUE compilato e firmato, utilizzando un modello editabile reso disponibile dalla S.A. nella documentazione allegata sulla singola procedura.

A.3 – CONSORZiate PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE, se il concorrente è taluno dei consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 65 DLgs 36/2023, oppure trattasi di consorzio di cui alla lett. d) che non intende eseguire direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto, deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della/e consorziata/e esecutrice/i. In questo caso il consorzio deve allegare i documenti di seguito indicati:

A.3.1 - DGUE, generato dal sistema Start (per i dettagli, si rinvia al precedente punto A.2).

A.3.2 - MOD. A.3.2/A.6.2, disponibile tra la documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE; tale modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata (o altra persona autorizzata, allegando l'eventuale procura). In merito alla qualificazione delle lavorazioni in cat. scorporabile e qualora non in possesso di attestazione SOA, potrà esser compilato ed allegato l'apposito Mod. “REQUISITI ART. 28 ALL II.12 DLGS 36/2023”.

Non potrà essere indicata come consorziata esecutrice l'impresa ammessa a concordato preventivo.

A.3.3 – PATTO DI INTEGRITÀ, utilizzando il modello messo a disposizione dalla S.A. ed indicato al precedente punto A.1ter.

A.4 – MANDANTI R.T.I. (O DI ALTRE FORME PLURISOGGETTIVE) E ALTRE INFORMAZIONI PER OO.EE. RAGGRUPPATI, se il concorrente riveste il ruolo di mandante di R.T.I. costituito o costituendo (o di altra forma multipla prevista dalla norma richiamata), deve **produrre la documentazione contenente le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A.1 (Domanda generata da Start), A.1ter, A.1quater e A.2 DGUE** (nel form generato da Start), seguendo le istruzioni sopra indicate.

Si precisa inoltre che:

* in caso di R.T.I. NON COSTITUITO, nel mod. "Offerta economica" generato da Start è contenuto l'impegno dei raggruppandi a conferire - in caso di aggiudicazione - mandato collettivo speciale con rappresentanza all'O.E. individuato quale mandatario nella Domanda di Partecipazione (Mod. A.1), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

* in caso di R.T.I. GIÀ COSTITUITI, deve essere prodotto l'atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata da notaio, tutto come meglio specificato al richiamato punto A.1.

Per le condizioni partecipazione, si richiama la Sez. 1 – punto "SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE".

A.5 – OO.EE. IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE, si applicano le disposizioni del DLgs 14/ 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" e s.m.i.

In particolare:

- per le imprese che hanno depositato la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (di cui all'art. 40 del DLgs 14/2019), fino a quando il Tribunale non ha adottato il decreto di ammissione alla procedura (ex art. 47 citato DLgs), la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Tribunale. Dopo il decreto di apertura, l'autorizzazione deve provenire dal Giudice delegato, acquisito il parere del Commissario giudiziale ove già nominato. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di avere depositato domanda indicandone: la data di deposito, il Tribunale competente e di essere state autorizzate dal Tribunale/Giudice delegato, indicando gli estremi del provvedimento che le autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici; - ai sensi dell'art. 372 c. 4 del DLgs 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui al precedente art. 40 e il momento del deposito del decreto previsto dal predetto art. 47, è sempre necessario l'AVVALIMENTO dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo;
- gli OO.EE. così autorizzati a partecipare alle gare, dovranno produrre la RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA, che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista medesimo. Qualora non sia disponibile l'originale in

formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista;

- l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DELL'AUSILIARIA, si rinvia alla MODULISTICA di cui al successivo punto 6, da adeguare alla fattispecie.

A.6 – AVVALIMENTO ART. 104 DLGS 36/2023: in caso di ricorso a tale istituto, nei casi consentiti dal presente disciplinare, per raggiungere le soglie minime previste per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti, l'O.E. invitato deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione del soggetto di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;

ed allegare i documenti di cui ai seguenti punti:

A.6.1 - DGUE generato dal sistema Start (per i dettagli, si rinvia al precedente punto A.2).

A.6.2 - MOD. A.3.2/A.6.2, disponibile tra la documentazione di gara, ove l'impresa ausiliaria dichiara, tra l'altro, di obbligarsi verso il concorrente e verso la S.A., a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche, mezzi, personale). Le risorse ivi indicate dovranno corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento.

Il modello, da sottoscrivere digitalmente a cura del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, dovrà essere inserito nell'apposito spazio della piattaforma START.

A.6.3 - CONTRATTO DI AVVALIMENTO, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve riportare:

- le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- la durata;
- assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, nonché la clausola risolutiva espressa in essa prevista;
- ogni altro elemento previsto dalle attuali norme ed utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto, da inserire nell'apposito spazio previsto nel sistema, dovrà essere presentato:

- in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente dai contraenti (in questo caso è sufficiente la scrittura privata senza autentica notarile);
- oppure
- scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

A.6.4 – PATTO DI INTEGRITÀ, utilizzando il modello messo a disposizione dalla S.A. ed indicato al precedente punto A.1ter.

B - OFFERTA ECONOMICA costituita, a pena di esclusione, dai seguenti documenti per la cui sottoscrizione si richiamano le disposizioni più sopra indicate:

B.1 - MODULO “OFFERTA ECONOMICA”, generato da Start e contenente il ribasso percentuale, espresso in cifre, offerto sull'importo massimo dei lavori posti a base d'asta, soggetto a ribasso, di complessivi **€ 213.952,18**, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dell'Iva. Sono ammessi massimo due decimali; qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal sistema al secondo decimale (es. 0,3466 viene troncato in 0,34). Si precisa che i valori percentuali che saranno inseriti a Sistema devono essere espressi come un numero compreso tra 0 e 100 (ad esempio per offrire il valore 5,6 % dovrà essere inserito il valore 5,6 e non il valore 0,056).

Per la presentazione dell'offerta, occorre compilare il modulo “offerta economica”, seguendo le istruzioni di seguito indicate: - accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; - compilare il form on-line; - scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema; - firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche; - inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Inoltre, nel modulo offerta economica gli OO.EE. **devono indicare, pena l'esclusione**, nell'apposito spazio previsto:

► gli oneri sostenuti dall'O.E. per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del DLgs 81/08 e imputati allo specifico all'appalto (espressi in €). Si precisa che per **ONERI DELLA SICUREZZA AFFERENTI L'IMPRESA** si intendono i costi ex legge sostenuti dall'O.E. per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze. Tali oneri della sicurezza afferenti l'impresa non possono essere pari a “zero”, pena l'esclusione.

► il **COSTO DELLA MANODOPERA** (espresso in €) sostenuto dal concorrente, ancorché corrispondente a quello determinato dalla S.A. in complessivi € 25.353,57.

Qualora sia indicato un costo della manodopera inferiore rispetto a quello determinato dalla S.A., prima dell'aggiudicazione, la S.A. procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 110 c. 5 lett. d), DLgs 36/2023. L'O.E. può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione

B.2 - CONTRIBUTO ANAC DI € 18,00 = allegare la **ricevuta del pagamento** che deve essere effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In merito alle modalità di versamento, da effettuare mediante il sistema pagoPA, si invita a prendere visione delle istruzioni riportate nella sezione Portale dei pagamenti ANAC al link <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. La S.A. effettua la verifica tramite la funzionalità “Verifica Pagamenti” del portale dei pagamenti di ANAC. In caso di esito negativo della verifica, è attivata

la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata **inammissibile**.

3. SVOLGIMENTO GARA, ANOMALIA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO:

La gara avrà luogo esclusivamente con modalità telematica con inizio il **giorno 23/10/2026 a partire dalle ore 10:15**, con seduta da svolgersi in una o più sessioni. Dato che le operazioni di gara risultano tracciate dal sistema telematico (nel quale la segretezza e la non modificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul portale), non è prevista la partecipazione degli OO.EE. alle sedute di apertura delle buste. Gli stessi potranno monitorare le fasi di gara accedendo, con le proprie credenziali, alla piattaforma Start e riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara, tramite le "comunicazioni" di Start e la "condivisione dei risultati".

3.1. SVOLGIMENTO CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La S.A. procederà ad esaminare le offerte utilizzando il sistema della c.d. *inversione procedimentale*, ovvero, valutando dapprima le offerte economiche di tutti i concorrenti, determinando la graduatoria provvisoria e infine verificando la documentazione amministrativa del solo O.E. primo classificato in detta graduatoria.

In particolare:

- preliminarmente il RUP, eventualmente con l'ausilio del seggio di gara, procede all'apertura (in senso procedurale-informatico di accesso ed apertura, per la prima volta, ai relativi file) delle buste contenenti l'offerta economica di tutti i concorrenti;
- si procede **all'esclusione** in caso di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, oppure in caso di presentazione di offerte inammissibili in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara; l'esclusione è disposta, altresì, qualora l'O.E. non dimostri il versamento del contributo in favore di ANAC;
- si procede applicando il **Metodo A** (di cui all'allegato II.2 DLgs 36/2023) per il calcolo della soglia di anomalia e con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (art. 54 DLgs 36/2023);
- il RUP, dopo aver individuato l'offerta "vincitrice" in applicazione del metodo di calcolo di cui sopra, procede a:
 - a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
 - b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
 - c) redigere apposito verbale.

Eventualmente il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo Punto 3.3;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato in sede di soccorso istruttorio, o in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà escluso dalla gara (v. precedente lett. b); in tal caso si procederà ad effettuare il **ricalcolo della soglia di anomalia** (applicando il medesimo metodo), e si procederà quindi a verificare la documentazione amministrativa del concorrente primo classificato nella graduatoria risultante dal ricalcolo.

Si precisa che, per ciò che concerne le operazioni vincolate dalle regole dell'aritmetica e della matematica, si utilizzano, di regola, le funzionalità della piattaforma START; laddove ciò non fosse possibile, avranno valore giuridico le operazioni di calcolo effettuate e i risultati ottenuti al di fuori della piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo; in tali casi le operazioni e i risultati prevalgono su qualunque eventuale altro dato eventualmente difforme fornito dalla piattaforma telematica.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala e per la quale è stata accertata l'equivalenza delle tutele dell'eventuale CCNL dichiarato (se differente da quello applicato dalla S.A.), nonché con costo della manodopera non inferiore da quello stimato dalla S.A., ovvero giustificato ai sensi dell'art. 41 c. 14 e art. 110 c. 5 lett d) del DLgs 36/2023 e l'attendibilità degli impegni assunti in relazione a quanto concerne, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, contenute nel Modello A.1quater di cui al precedente Sez. 2, lett. A – Documentazione Amministrativa.

Si provvede ad effettuare i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione nei confronti di tale concorrente, utilizzando il sistema FVOE 2.0 di ANAC.

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la S.A. procede:

- all'esclusione del soggetto dalla procedura;
- ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio (si richiama il successivo Punto 3.2);
- alla segnalazione del fatto all'ANAC ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle vigenti norme in caso di false dichiarazioni;
- a verificare la documentazione amministrativa del nuovo "miglior offerente".

Nel caso, invece, in cui le verifiche diano esito positivo, è adottata la determinazione di aggiudicazione che è immediatamente efficace.

3.2 CONSOLIDAMENTO GRADUATORIA

Ai sensi dell'art. 108 c. 12 DLgs 36/2023 la graduatoria si consolida (o cristallizza) con l'adozione della determinazione di aggiudicazione; l'eventuale esclusione del concorrente che avvenga in un momento successivo NON comporterà il ricalcolo della soglia dell'anomalia, ma si procederà scorrendo la graduatoria.

Qualora l'esclusione del concorrente avvenga in una fase precedente, si procede al ricalcolo della soglia di anomalia (con il Metodo A citato) e a riformulare la graduatoria procedendo nei termini sopra detti.

3.3. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del DLgs 36/2023.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario, è sanabile;
 - la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta; non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
 - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
 - sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla L. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
 - non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota (di almeno il 30%) di occupazione giovanile e (di almeno il 15%) di occupazione femminile, così come previsto al precedente Punto A.1quater (e relativo Mod. A.1quater) del presente Disciplinare.
- Ai fini del soccorso istruttorio la S.A. assegna al concorrente un congruo termine – **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il

contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la S.A. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La SA può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'O.E. è tenuto a fornire risposta nel termine di 3 giorni dalla richiesta inviata tramite START. I chiarimenti resi dall'O.E. non possono modificare il contenuto dell'offerta.

3.4 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

La S.A. si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) a procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida;
- c) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108 c. 10 del DLgs 36/2023, esercitando tale facoltà non oltre 30 giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte.

Non si applica il periodo di *stand still* trattandosi di procedura sottosoglia comunitaria (art. 55 c. 2 DLgs 36/2023).

La stipula del contratto avrà luogo entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Ai fini della stipula del contratto l'aggiudicatario, a seguito di espressa richiesta della S.A., dovrà produrre, tra l'altro, la seguente documentazione:

* la **garanzia definitiva nella misura del 5%** dell'importo contrattuale (ai sensi dell'art. 53 c. 4 DLgs 36/2023), per la quale **non trovano applicazione né gli aumenti né le diminuzioni** previsti all'art. 106 (soprasoglia comunitaria);

* polizza C.A.R. per le seguenti somme assicurate:

- partita 1), opere oggetto del contratto: importo di contratto, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3);
- partita 2), opere preesistenti: € 100.000,00;
- partita 3), demolizioni o sgomberi: € 50.000,00;

e che preveda la copertura R.C.T. per un massimale non inferiore a € 2.000.000,00.

Sia la garanzia definitiva che la polizza C.A.R. devono essere conformi agli schemi-tipo prescritti dal D.M. 193/2022 Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli artt. 24, 35, 93, 103 e 104 DLgs 50/2016).

* dichiarazione in merito agli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, ai sensi della L. n. 136/2010.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della S.A., l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, ciò può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario **deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura** di cui all'articolo 119, c. 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante lettera contratto, sottoscritta digitalmente dalle parti.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

4. PRECISAZIONI:

- come specificato nella determina a contrarre e in considerazione del rischio alla pubblica incolumità, per la presente procedura si configurano i presupposti per la pubblicazione in termini ridotti (art. 71, c. 3 DLgs 36/2023);

- non saranno ammesse offerte: a) uguali o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara e oggetto dell'offerta economica; b) plurime, condizionate, alternative;

- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerte già presentate. È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata sul sistema telematico; in tal caso, l'offerta (e tutta la documentazione amministrativa di cui al presente invito) verrà definitivamente cancellata e non sarà più recuperabile: Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati, presentare una nuova offerta;

- la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione di gara, con rinuncia ad ogni eccezione;

- gli OO.EE. aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al D.M. Finanze del 4.5.1999 e al D.M. Economia e Finanze del 21.11.2001, devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 14.12.2010 (art. 37 D.L. 78/10);

- la S.A. potrà aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida;

- la S.A. si riserva la facoltà di:

- non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;

- di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non procedere alla stipula del contratto, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
- non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;
- il rispetto del termine di presentazione delle offerte, rimane ad esclusivo rischio del mittente;
- è espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione efficace dell'appalto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
- l'aggiudicazione efficace non equivale ad accettazione dell'offerta;
- il provvedimento di aggiudicazione, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione;
- l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti postali o bancari dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il codice CIG. Il mancato utilizzo da parte dell'aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 L. 136/2010;
- il contratto sarà sottoscritto utilizzando lo schema predisposto dalla S.A., allegato tra la documentazione di gara;
- si richiamano le norme inerenti la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale;
- l'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione appalto è il TAR Toscana. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze;
- l'Amministrazione aggiudicatrice comunica che per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale; le stesse saranno attribuite in via esclusiva alla competenza del Foro di Arezzo;
- la validazione del progetto è avvenuta con verbale prot. n. 140782 del 21/09/2026.

5. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO – ACCESSO AGLI ATTI – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- ai sensi dell'art. 15 del DLgs 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Serena Chieli, Direttore del Progetto Infrastrutture Strategiche e Manutenzione del Comune di Arezzo – tel. 0575.377346 – e-mail s.chieli@comune.aretzo.it.
- in materia di accesso agli atti, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 35 del DLgs 36/2023. L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle

piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto art. 35 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

- in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il Comune di Arezzo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse alla gestione del presente contratto. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt. 15 e ss. del RGPD) presentando istanza al Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Arezzo (Piazza della Libertà n. 1, 52100, Arezzo; email: privacy@comune.aretzo.it).

L'Informativa Privacy è pubblicata alla pagina web https://www.comune.aretzo.it/sites/default/files/informativa_privacy_15.pdf, nonché inserita nella raccolta comunale delle informative privacy <https://www.comune.aretzo.it/raccolta-comunale-delle-informative-gdpr>.

Arezzo, 05/10/2026

Il Dirigente

Ing. Serena Chieli

SERENA
CHIELI
05.10.2026
14:25:30
GMT+02:00

